

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
«CENTRO ANTIMOBING “RODOLFO DEGOLI”»**

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione "Centro Antimobbing Rodolfo Degoli", di seguito denominata Associazione, con sede nel territorio della Provincia di Modena. La prima sede, fissata nell'atto costitutivo, è in MODENA, Via Alfeo Corassori n. 24. Il trasferimento della sede sociale nel territorio della Provincia di Modena, deliberata dall'assemblea ordinaria, non comporta obbligo di revisione statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- assistere le vittime del mobbing lavorativo;
- prevenire il mobbing attraverso azioni di sensibilizzazione e prevenzione;
- contribuire a cambiare la cultura del lavoro al fine di eliminare ogni forma di mobbing e stress lavoro - correlato in ciascun settore lavorativo ed ambito sociale;
- promuovere con ogni modalità e a tutti i livelli al dibattito sul mobbing;
- partecipare al dibattito sul mondo del lavoro e sulle problematiche ad esso connesse;

L'associazione è apartitica, è retta dai principi della mutualità, non ha finalità lucrative e persegue scopi di promozione sociale e altruistici. Essa si avvale, prioritariamente, dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. Essa potrà attivare ogni tipo di operazione funzionale e strumentale al perseguimento dello scopo sociale, tra cui anche lo svolgimento, in via accessoria, di attività commerciali.

Art. 3 - Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari;
- c) soci onorari;
- d) soci sostenitori.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, giuridiche e gli altri enti privi di personalità giuridica che ne condividono gli scopi.

Sono soci fondatori coloro che hanno originariamente sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte del Consiglio Direttivo per particolari meriti. Tra i soci onorari dovrà essere presente in modo permanente un rappresentante della famiglia del compianto Prof. Rodolfo Degoli.

Sono soci sostenitori persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano

giovato all'Associazione corrispondendo la quota associativa determinata per la loro categoria in misura superiore a quella prevista per i soci ordinari, ovvero con la propria attività o con donazioni.

Ai fini dell'adesione all'associazione in qualità di socio ordinario o sostenitore, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio Direttivo, precisando:

- di aver preso lettura del presente statuto;
- di dividerne gli scopi;
- che intende partecipare alla vita associativa;
- che si impegna al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione.

Il Presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda di ammissione, improntando la propria decisione ai seguenti criteri:

- coerenza del ruolo sociale e delle vicende personali dell'aspirante socio con gli scopi associativi;
- interessi e motivazioni manifestati nella domanda di adesione;
- disponibilità a collaborare per il perseguimento degli scopi sociali;
- notizie inerenti il profilo morale.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto:

- 1) di partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) di ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) di elettorato attivo e passivo nei procedimenti di elezione delle cariche sociali.

Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata per ciascuna categoria dal Consiglio Direttivo. È obbligo degli associati partecipare alla vita associativa.

Art. 5 - Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo cessa per:

- recesso;
- esclusione;
- morte dell'associato.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. Essa ha effetto, ai fini del pagamento della quota associativa, dall'anno successivo. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile prende atto delle istanze di recesso pervenute e le formalizza.

Il Consiglio Direttivo può escludere, con delibera, l'associato che:

- non sia in regola col pagamento delle quote associative riferite ad almeno due annualità;
- non abbia partecipato per almeno 2 anni consecutivi alle assemblee convocate;
- abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- non rispetti le regole statutarie e o le delibere degli organi sociali;
- fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo comportamento gravi danni all'associazione;

- assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento di incarichi affidatigli.

La quota sociale e la qualifica di socio sono intrasmissibili sotto qualsiasi forma. La quota sociale non è in alcun modo rivalutabile.

Art. 6 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Gli eventuali avanzi di gestione scaturenti dal rendiconto economico – finanziario annuale devono essere destinati a scopi istituzionali.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo;

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b. L'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c. l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione di organi non previsti dallo statuto (a titolo meramente esemplificativo il comitato tecnico – scientifico e l'organo di controllo);

d. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati espressamente alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;

b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da comunicare ai soci almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con ogni mezzo. È comunque valida l'assemblea priva di convocazione che consti della presenza della totalità dei soci.

Art. 9 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando sia presente almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti a libro soci;

- in seconda e successive convocazioni quando sia presente almeno la maggioranza assoluta di tutti i soci iscritti a libro soci;

Le convocazioni successive alla prima non possono avvenire nello stesso giorno della precedente convocazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Ai fini del computo dei quorum costitutivi e deliberativi non si computano i soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e i soci per i quali alla data dell'assemblea sia già stato emanato provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 5.

Ciascun socio ha diritto ad un singolo voto in assemblea, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa annuale versata e della quota sociale sottoscritta all'atto dell'adesione, ovvero dalla categoria di appartenenza o da ogni altro criterio.

Art. 10 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal soggetto delegato dal Consiglio Direttivo o, in assenza di delega, dal soggetto scelto dall'assemblea all'apertura dei lavori.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario cui è affidato il compito di redigere il verbale.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito, oltre che dal Presidente, da un numero pari di membri non inferiore a 2.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo e il suo Presidente sono eletti dall'assemblea con modalità da essa determinate, durano in carica fino all'approvazione del rendiconto del terzo anno successivo a quello di elezione e possono essere rinnovati.

In caso di carenza di uno o più membri (comunque inferiori alla metà), ivi compreso il Presidente, del Consiglio Direttivo in costanza di mandato l'assemblea provvede senza indugio a sostituirli con nuove votazioni.

Ove si verifichi la carenza di almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea provvede all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per la predisposizione della bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e ogni qual volta occorra deliberare nelle materie ad esso riservate.

La convocazione può essere fatta con ogni mezzo fino al terzo giorno precedente l'adunanza. Sono valide anche senza preliminare convocazione le riunioni che constino della presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto a cura del segretario verbalizzante nominato dal Presidente un verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo, firmato sia dal Presidente che dal Segretario.

Art. 13 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a. individuare gli indirizzi operativi e le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi associativi;
- b. deliberare sull'ammissione dei soci;
- c. convocare l'assemblea;
- d. determinare il valore delle quote associative;
- e. predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- f. deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione non riservata alla competenza dell'assemblea;

Art. 14 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea è il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Egli è

responsabile degli indirizzi operativi e delle scelte strategiche per il perseguimento degli scopi associativi. Ad esso sono riservate le competenze non espressamente attribuite dallo statuto o da norme di legge agli altri organi associativi.

Art. 15 - Esercizio Sociale - rendiconto economico e finanziario

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario entro il termine di cui all'art. 8.

Art. 16 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazione dell'assemblea;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazione del Consiglio Direttivo;
- d. le scritture contabili ritenute necessarie alla redazione del rendiconto economico e finanziario.
- e. le altre scritture richieste da norme di legge, ivi comprese quelle richieste dal legislatore fiscale in ipotesi di esercizio di attività commerciale.

Art. 17 - Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovrà essere fatta a favore di altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe o affini, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto e non disciplinato da norme regolamentari interne, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, a quelle previste da altre leggi in materia.